CAMERA DEI DEPUTATI N. 2429-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(NICOLAZZI)

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, concernente proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici

Presentato il 31 dicembre 1984

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, concernente proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, concernente proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici.**
ARTICOLO UNICO.	ARTICOLO UNICO.
È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, concernente proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici.	È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, concernente proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici, con le seguenti modificazioni: *All'articolo 1:* *al comma 4, la data*: 31 dicembre 1989 *è sostituita con la seguente*: 31 dicembre 1987;

NOTA: Testo approvato dalla IX Commissione permanente Lavori pubblici nella seduta del 6 febbraio 1985. Il relatore Alfredo Comis è stato autorizzato dall'Assemblea a riferire oralmente.

al comma 5, la data: 31 dicembre 1989 *è sostituita con la seguente*: 31 dicembre 1987;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

5-*bis*. Per le occupazioni d'urgenza in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la scadenza dei termini di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è prorogata di un anno.

5-*ter*. Per gli interventi ultimati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed all'articolo 11 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati di due anni.

5-*quater*. Il termine di quattro anni indicato nel primo comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, già prorogato con il decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 1981, n. 58, e con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1985.

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

ART. 1-*bis*.

1. L'attuazione dei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni, i quali scadano entro il 31 dicembre 1987, può essere portata a compimento qualora entro sei mesi dalla data di scadenza siano adottati gli atti o iniziati i procedimenti comunque preordinati all'acquisizione delle aree o all'attuazione degli interventi.

2. Per i piani scaduti prima della data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto il termine di sei mesi decorre da tale data. Sono fatti salvi gli atti e i procedimenti precedentemente adottati o iniziati.

3. Resta in ogni caso ferma l'integrale applicazione della normativa anche finanziaria per l'attuazione dei programmi e degli interventi da realizzare nelle aree comprese nei piani.

ART. 1-*ter*.

1. Per la concessione dei mutui integrativi, di cui all'articolo 5-*ter* del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, ed all'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, il termine previsto dall'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1986 per i fondi residui esistenti al 31 dicembre 1984 sul capitolo numero 8272 del bilancio di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

2. Il comitato esecutivo del CER può indicare altri comuni diversi da quelli di cui all'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, nell'ambito dei quali concedere le agevolazioni di cui all'articolo 5-*ter* del citato decreto-legge, ai fini del completamento dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata la cui attuazione abbia subito ritardi per oggettive cause di forza maggiore.

Decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 357 del 31 dicembre 1984.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare taluni termini in materia di lavori pubblici, permanendo le ragioni che hanno determinato l'adozione delle norme delle quali si prevede un ulteriore periodo di vigenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, prorogate da ultimo fino al 31 dicembre 1984 con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1985.

2. Per i progetti di importo superiore a lire un miliardo e relativi ad opere a cura dell'ANAS, la sospensione dell'applicazione dell'articolo 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, di cui all'articolo 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, prorogata, fino al 31 dicembre 1984, dal decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1985.

3. L'efficacia delle norme di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, prorogata, fino al 31 dicembre 1984, dal decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1985.

4. Il termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, è differito al 31 dicembre 1989.

5. Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni ivi indicate, è prorogato fino al 31 dicembre 1989.

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1984.

PERTINI

CRAXI – NICOLAZZI

Visto *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.